

# Gazzetta ufficiale

# L 110

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

53° anno  
1° maggio 2010

Sommario

### II Atti non legislativi

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 371/2010 della Commissione, del 16 aprile 2010, recante sostituzione degli allegati V, X, XV e XVI della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) <sup>(1)</sup> .....** 1
- ★ **Regolamento (UE) n. 372/2010 della Commissione, del 30 aprile 2010, recante la centoventiseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani .....** 22
- Regolamento (UE) n. 373/2010 della Commissione, del 30 aprile 2010, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 24
- Regolamento (UE) n. 374/2010 della Commissione, del 30 aprile 2010, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° maggio 2010 .....

#### DECISIONI

2010/246/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 26 aprile 2010, relativa alla nomina di nove membri della Corte dei conti .....** 29

Prezzo: 3 EUR

(segue)

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2010/247/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 26 aprile 2010, recante nomina di un membro polacco e di un supplente polacco del Comitato delle regioni** ..... 30

2010/248/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 26 aprile 2010, recante adeguamento delle indennità previste dalla decisione 2003/479/CE e dalla decisione 2007/829/CE relative al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio** ..... 31

2010/249/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 aprile 2010, concernente l'adozione di una decisione di finanziamento di un'azione preparatoria relativa a posti di controllo per il 2010** ..... 32

#### RACCOMANDAZIONI

2010/250/UE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, del 28 aprile 2010, relativa all'iniziativa di programmazione congiunta nel settore della ricerca «Un'alimentazione sana per una vita sana»** ..... 36



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 371/2010 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2010

**recante sostituzione degli allegati V, X, XV e XVI della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 41, paragrafo 6, l'articolo 11, paragrafo 5, e l'articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2007/46/CE definisce un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali di tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti e entità tecniche. Essa descrive, in particolare, le procedure da seguire per l'omologazione, tra cui le misure di ordine pratico da prendere affinché i veicoli siano fabbricati conformemente ai relativi documenti di omologazione, nonché disposizioni riguardo alle modalità di esecuzione delle prove per ottenere l'omologazione.
- (2) Nell'esaminare i principali ambiti di azione che interessano la competitività dell'industria automobilistica europea, il gruppo ad alto livello CARS 21, istituito dalla Commissione nel 2005 al fine di elaborare un piano di sviluppo sostenibile per un'industria automobilistica europea competitiva, ha deciso una serie di raccomandazioni finalizzate a migliorare la competitività e l'occupa-

zione in generale del settore e, allo stesso tempo, a favorire il progresso a livello di sicurezza e di prestazioni ambientali. In materia di semplificazione, il gruppo ha raccomandato di introdurre la possibilità per il costruttore di eseguire esso stesso le prove necessarie per l'omologazione («prove autodiagnostiche»), il che implica la sua designazione come servizio tecnico. Ha proposto, inoltre, che fosse possibile sostituire le prove fisiche con simulazioni su computer («prove virtuali»).

- (3) Una delle principali caratteristiche del sistema di omologazione consiste nel grado elevato di fiducia che deve instaurarsi tra l'autorità di omologazione e i servizi tecnici da essa designati. È dunque importante che la documentazione scambiata tra i servizi tecnici e l'autorità di omologazione garantisca la trasparenza e la chiarezza. Per questo motivo, il formato dei verbali di prova e le informazioni da includere in tale documentazione devono essere illustrati in dettaglio nell'allegato V della direttiva 2007/46/CE relativo alle procedure da seguire per l'omologazione.
- (4) La verifica della conformità dei veicoli, dei componenti o delle entità tecniche durante l'intero processo di produzione rappresenta un meccanismo essenziale del sistema di omologazione. Una delle possibilità per verificare la conformità della produzione consiste nell'effettuare prove fisiche su veicoli, componenti o entità tecniche prelevati dalla catena di produzione per garantire che continuino a soddisfare i requisiti tecnici. Anche in caso di applicazione, ai fini dell'omologazione, di metodi di prova virtuali, occorre precisare che, se l'autorità preleva campioni casuali, possono essere eseguite solo prove fisiche.
- (5) Le prove necessarie per il rilascio dell'omologazione sono eseguite da servizi tecnici debitamente notificati dalle autorità di omologazione degli Stati membri previa valutazione delle loro capacità e competenze conformemente alle norme internazionali pertinenti. Tali norme prevedono disposizioni in virtù delle quali un costruttore

<sup>(1)</sup> GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

o un subfornitore che agisce per suo conto possono essere designati come servizio tecnico dall'autorità di omologazione ai sensi della direttiva 2007/46/CE. Tuttavia, al fine di evitare possibili conflitti di interesse, è importante specificare le responsabilità del costruttore, in particolare quando l'esecuzione delle prove è affidata ad un subcontraente.

- (6) Nell'allegato XV della direttiva 2007/46/CE figura un elenco degli atti normativi in virtù dei quali un costruttore può essere designato come servizio tecnico. Per conformarsi alle raccomandazioni del gruppo ad alto livello CARS 21 è necessario modificare tale elenco.
- (7) Le tecniche informatizzate, in particolare la progettazione assistita da calcolatore (CAD), sono largamente utilizzate in tutto il processo tecnologico, dalla progettazione di massima e configurazione dei componenti e delle attrezzature, fino alla definizione dei metodi di fabbricazione, attraverso il calcolo della resistenza e le prove dinamiche su assemblaggi. I software disponibili consentono l'applicazione di metodi di prova virtuali basati su tali tecniche. Secondo il gruppo ad alto livello CARS 21 tali programmi contribuiscono a ridurre i costi per i costruttori che non sono più obbligati a realizzare prototipi per ottenere l'omologazione. Per conformarsi alle raccomandazioni del gruppo, è necessario definire l'elenco degli atti normativi che autorizzano l'esecuzione di prove virtuali.
- (8) I risultati di un metodo di prova virtuale devono essere affidabili tanto quanto lo sono quelli di una prova fisica. Pertanto, è opportuno stabilire condizioni appropriate perché si possa procedere ad una corretta convalida dei modelli matematici.
- (9) Per garantire il buon funzionamento del sistema comunitario di omologazione, è perciò opportuno aggiornare gli allegati della direttiva 2007/46/CE per adeguarli allo sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche. Dal momento che le disposizioni contenute in tali allegati

sono sufficientemente dettagliate e non necessitano dell'adozione da parte degli Stati membri di ulteriori provvedimenti di recepimento, è pertanto opportuno sostituirle tramite regolamento, conformemente all'articolo 39, paragrafo 8, della direttiva 2007/46/CE.

- (10) Gli allegati V, X, XV e XVI della direttiva 2007/46/CE vanno pertanto modificati di conseguenza.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

La direttiva 2007/46/CE è modificata come segue:

1. l'allegato V è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I del presente regolamento;
2. l'allegato X è sostituito dal testo contenuto nell'allegato II del presente regolamento;
3. l'allegato XV è sostituito dal testo contenuto nell'allegato III del presente regolamento;
4. l'allegato XVI è sostituito dal testo contenuto nell'allegato IV del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2010.

Per la Commissione  
Il presidente  
José Manuel BARROSO

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO V

**PROCEDURA DA SEGUIRE PER L'OMOLOGAZIONE CE****0. Oggetto**

0.1. Il presente allegato stabilisce le procedure per l'omologazione dei veicoli conformemente al disposto dell'articolo 9.

0.2. Esso include:

- a) l'elenco delle norme internazionali pertinenti ai fini della designazione dei servizi tecnici conformemente all'articolo 41;
- b) la descrizione della procedura da seguire per la valutazione delle competenze dei servizi tecnici conformemente all'articolo 42;
- c) i requisiti generali di redazione dei verbali di prova ad opera dei servizi tecnici.

**1. Processo di omologazione**

Quando riceve una domanda di omologazione del veicolo, l'autorità di omologazione:

- a) verifica che tutte le schede di omologazione CE rilasciate in base agli atti normativi applicabili all'omologazione dei veicoli contemplino il tipo di veicolo e corrispondano alle prescrizioni stabilite;
- b) accerta, con riferimento alla documentazione, che le specifiche e i dati contenuti nella parte I della scheda informativa del veicolo figurino nei fascicoli di omologazione e nelle schede di omologazione CE delle omologazioni rilasciate in base agli atti normativi applicabili;
- c) se un punto della parte I della scheda informativa non figura nel fascicolo di omologazione relativo a uno degli atti normativi, conferma che l'elemento o la caratteristica in questione sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa;
- d) su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, esegue o fa eseguire controlli degli elementi e dei sistemi allo scopo di accertare che il veicolo o i veicoli siano costruiti in conformità ai dati contenuti nel fascicolo di omologazione autenticato, relativamente alle pertinenti schede di omologazione CE;
- e) esegue o fa eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche;
- f) esegue o fa eseguire, se del caso, i controlli necessari in relazione alla presenza dei dispositivi di cui alle note 1 e 2 della parte I dell'allegato IV;
- g) esegue o fa eseguire i controlli necessari per garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui alla nota 5 della parte I dell'allegato IV.

## 2. Combinazione delle specifiche tecniche

Il numero di veicoli presentati è sufficiente per consentire una verifica adeguata delle diverse combinazioni da omologare in base ai seguenti criteri:

Specifiche tecniche	Categoria del veicolo									
	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>
Motore	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—
Cambio	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—
Numero di assi	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Assi motore (numero, posizione, interconnessione)	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—
Assi sterzanti (numero e posizione)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tipo di carrozzeria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Numero di porte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lato di guida	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—
Numero di sedili	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—
Equipaggiamento	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—

## 3. Disposizioni specifiche

Nei casi in cui non sia disponibile una scheda di omologazione rilasciata in base ad uno degli atti normativi applicabili, l'autorità di omologazione:

- dispone l'esecuzione dei controlli e delle prove necessarie a norma di ciascuno degli atti normativi pertinenti;
- accerta che il veicolo sia conforme alle indicazioni contenute nella documentazione informativa del veicolo e che soddisfi le prescrizioni tecniche di ciascuno degli atti normativi pertinenti;
- esegue o fa eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche;
- esegue o fa eseguire, se del caso, i controlli necessari in relazione alla presenza dei dispositivi di cui alle note 1 e 2 della parte I dell'allegato IV.
- esegue o fa eseguire i controlli necessari per garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui alla nota 5 della parte I dell'allegato IV.

*Appendice 1***Norme alle quali devono conformarsi i soggetti di cui all'articolo 41**

1. Attività relative alle prove ai fini dell'omologazione, da effettuare conformemente agli atti normativi elencati nell'allegato IV:

- 1.1. Categoria A (prove eseguite nelle proprie installazioni):

EN ISO/IEC 17025:2005 sui requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.

Un servizio tecnico designato per le attività della categoria A può eseguire o supervisionare le prove previste dagli atti normativi per i quali è stato designato nelle installazioni di un costruttore o di un terzo.

- 1.2. Categoria B (supervisione delle prove eseguite nelle installazioni del costruttore o in quelle di un terzo):

EN ISO/IEC 17020:2004 sui criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione.

Prima di eseguire o supervisionare prove nelle installazioni di un costruttore o di un terzo, il servizio tecnico controlla che gli impianti di prova e i dispositivi di misura siano conformi alle pertinenti prescrizioni della norma di cui al punto 1.1.

2. Attività relative alla conformità della produzione

- 2.1. Categoria C (procedura per la valutazione iniziale e le revisioni di controllo del sistema di gestione della qualità del costruttore):

EN ISO/IEC 17021:2006 sui requisiti degli organismi che eseguono gli audit e la certificazione dei sistemi di gestione.

- 2.2. Categoria D (ispezione o prova di campioni di produzione o relativa supervisione):

EN ISO/IEC 17020:2004 sui criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione.

---

## Appendice 2

**Procedura relativa alla valutazione dei servizi tecnici****1. Obiettivo della presente appendice**

- 1.1. La presente appendice definisce le condizioni in base alle quali l'autorità competente di cui all'articolo 42 della presente direttiva deve svolgere la procedura di valutazione dei servizi tecnici.
- 1.2. Tali prescrizioni si applicano mutatis mutandis a tutti i servizi tecnici, indipendentemente dal loro status giuridico (organizzazione indipendente, costruttore o autorità di omologazione operante quale servizio tecnico).

**2. Principi di valutazione**

La valutazione è caratterizzata dal rispetto di una serie di principi:

- l'indipendenza, che costituisce il fondamento dell'imparzialità e dell'obiettività delle conclusioni,
- un approccio basato su dati concreti, che garantisce l'affidabilità e la riproducibilità delle conclusioni.

I controllori devono dar prova di responsabilità e integrità e rispettare i principi di riservatezza e discrezione.

Essi riferiscono con fedeltà e accuratezza in merito a risultati e conclusioni.

**3. Competenze richieste ai controllori**

- 3.1. Le valutazioni possono essere effettuate esclusivamente da controllori in possesso delle conoscenze tecniche e amministrative necessarie a tal fine.
- 3.2. I controllori sono specificamente formati per le attività di valutazione. Inoltre, possiedono una conoscenza specifica del settore tecnico in cui il servizio tecnico svolgerà le sue attività.
- 3.3. Fatte salve le disposizioni figuranti ai punti 3.1 e 3.2, la valutazione di cui all'articolo 42 è svolta da controllori indipendenti dalle attività oggetto della valutazione.

**4. Domanda di designazione**

- 4.1. Un rappresentante debitamente autorizzato del servizio tecnico richiedente presenta all'autorità competente una domanda formale comprendente quanto segue:
  - a) una descrizione generale del servizio tecnico, inclusi ragione sociale, nome, indirizzi, status giuridico e risorse tecniche;
  - b) una descrizione dettagliata, corredata di curriculum vitae, del personale incaricato di eseguire le prove e del personale direttivo sulla scorta dei titoli di formazione e delle qualifiche professionali;
  - c) in aggiunta a quanto sopra, i servizi tecnici che utilizzano i metodi di prova virtuali attestano le loro capacità di lavorare in un ambiente con l'assistenza di calcolatori;
  - d) informazioni generali riguardanti il servizio tecnico quali le sue attività, se del caso il suo rapporto nell'ambito di una più ampia entità societaria, nonché gli indirizzi di tutte le ubicazioni fisiche rientranti nell'oggetto della designazione;
  - e) l'accordo quanto al rispetto delle prescrizioni concernenti la designazione e degli altri obblighi del servizio tecnico in applicazione delle direttive pertinenti;
  - f) una descrizione dei servizi di valutazione della conformità prestati dal servizio tecnico nel quadro degli atti normativi applicabili e un elenco degli atti normativi per i quali il servizio tecnico chiede una designazione, compresi, se del caso, i limiti di capacità;
  - g) una copia del manuale di qualità del servizio tecnico.



4.2. L'autorità competente verifica l'adeguatezza delle informazioni fornite dal servizio tecnico.

#### 5. **Esame delle risorse**

L'autorità competente verifica la sua capacità di effettuare la valutazione del servizio tecnico con riguardo alla propria politica, la propria competenza e la disponibilità di controllori e esperti qualificati.

#### 6. **Subappalto della valutazione**

6.1. L'autorità competente può subappaltare parti della valutazione a un'altra autorità di designazione o chiedere il sostegno di esperti tecnici forniti da altre autorità competenti. I subappaltatori ed esperti devono essere accettati dal servizio tecnico richiedente.

6.2. L'autorità competente tiene conto dei certificati di accreditamento di portata adeguata al fine di completare la sua valutazione globale del servizio tecnico.

#### 7. **Preparazione della valutazione**

7.1. L'autorità competente nomina formalmente una squadra di valutazione e garantisce che le competenze messe a disposizione per ciascun incarico sono adeguate. In particolare, la squadra nel suo insieme possiede:

- a) un'adeguata conoscenza dell'obiettivo specifico per il quale si chiede la designazione; e
- b) una preparazione sufficiente per effettuare una valutazione affidabile della competenza del servizio tecnico a operare nel settore per il quale è stato designato.

7.2. L'autorità competente definisce chiaramente l'incarico assegnato alla squadra di valutazione, il cui compito consiste nell'esaminare i documenti ricevuti dal servizio tecnico richiedente e nell'effettuare la valutazione in loco.

7.3. L'autorità competente concorda con il servizio tecnico e la squadra di valutazione incaricata la data e il programma previsti per la valutazione. Tuttavia, spetta all'autorità competente fissare una data che sia compatibile con il piano di controllo e di rivalutazione.

7.4. L'autorità competente provvede affinché la squadra di valutazione riceva i documenti contenenti i criteri appropriati, le relazioni sulle valutazioni precedenti nonché i documenti e registri pertinenti del servizio tecnico.

#### 8. **Valutazione in loco**

La squadra di valutazione effettua la valutazione del servizio tecnico nelle sedi di quest'ultimo in cui sono realizzate una o più attività essenziali e, se del caso, effettua ispezioni in altri siti selezionati in cui il servizio tecnico svolge le sue attività.

#### 9. **Analisi dei risultati e relazione di valutazione**

9.1. La squadra di valutazione analizza tutte le informazioni e gli elementi probanti pertinenti raccolti durante l'esame dei documenti e dei registri e all'atto della valutazione in loco. Questa analisi è tale da consentire alla squadra di determinare il grado di competenza e di conformità del servizio tecnico rispetto alle prescrizioni previste per la designazione.

9.2. In materia di elaborazione delle relazioni, le procedure dell'autorità competente assicurano il rispetto delle prescrizioni di cui in appresso.

9.2.1. Prima di lasciare il sito, la squadra di valutazione tiene una riunione con il servizio tecnico nel corso della quale essa presenta una relazione scritta e/o orale sui risultati della sua analisi. Il servizio tecnico ha la possibilità di formulare domande sui risultati nonché, se del caso, sulle non conformità e sulla loro origine.

9.2.2. Una relazione scritta sui risultati della valutazione è sottoposta senza indugio all'attenzione del servizio tecnico. Questa relazione di valutazione contiene osservazioni sulla competenza e la conformità e individua, se del caso, le non conformità da risolvere per soddisfare tutte le prescrizioni previste per la designazione.

9.2.3. Il servizio tecnico è invitato a fornire una risposta alla relazione di valutazione e a descrivere le misure specifiche adottate o previste, entro un determinato termine, per ovviare alle non conformità eventualmente individuate.

9.3. L'autorità competente provvede affinché le risposte fornite dal servizio tecnico per ovviare alle non conformità siano esaminate per valutare se le misure appaiono sufficienti ed efficaci. Se le risposte del servizio tecnico sono giudicate insufficienti, sono richieste ulteriori informazioni. Inoltre può essere richiesto di comprovare l'effettiva attuazione delle misure adottate o può essere effettuata una valutazione di controllo per verificare l'effettiva attuazione delle misure correttive.

9.4. La relazione di valutazione contiene quanto meno i seguenti elementi:

- a) identificativo unico del servizio tecnico;
- b) data/e della valutazione in loco;
- c) nome/i del/i controllore/i e/o degli esperti partecipanti alla valutazione;
- d) identificativo unico di tutte le sedi valutate;
- e) portata proposta della designazione oggetto della valutazione;
- f) una dichiarazione sull'adeguatezza dell'organizzazione interna e delle procedure adottate dal servizio tecnico per infondere fiducia nella sua competenza, in base al rispetto delle prescrizioni previste per la designazione;
- g) informazioni sulla risoluzione di tutte le non conformità;
- h) una raccomandazione sull'opportunità di designare o confermare il richiedente quale servizio tecnico e, in tal caso, la portata della designazione.

#### 10. **Concessione/conferma di una designazione**

10.1. L'autorità di omologazione prende, senza indebito ritardo, una decisione in merito alla concessione, alla conferma o alla proroga della designazione in base alla/e relazione/i e a ogni altra informazione pertinente.

10.2. L'autorità di omologazione fornisce al servizio tecnico un certificato contenente i seguenti dati:

- a) identità e logo dell'autorità di omologazione;
- b) identificativo unico del servizio tecnico designato;
- c) data effettiva di concessione della designazione e data di scadenza;
- d) una breve indicazione della portata della designazione o un riferimento in materia (direttive, regolamenti o loro parti applicabili);
- e) una dichiarazione di conformità e un riferimento alla presente direttiva.

#### 11. **Rivalutazione e controllo**

11.1. La rivalutazione è analoga alla valutazione iniziale, tranne che occorre tener conto dell'esperienza maturata nel corso delle valutazioni precedenti. Le valutazioni in loco di controllo hanno una portata più limitata rispetto alle rivalutazioni.

11.2. L'autorità competente elabora il suo piano di rivalutazione e di controllo di ciascun servizio tecnico designato in modo che campioni rappresentativi della portata della designazione siano valutati su base regolare.

Gli intervalli tra le valutazioni in loco, che si tratti di rivalutazione o di controllo, dipendono dalla stabilità accertata a cui il servizio tecnico è pervenuto.

11.3. Se, nel corso di un controllo o di una rivalutazione, sono individuate non conformità, l'autorità competente stabilisce termini rigorosi per l'attuazione di misure correttive.

- 11.4. Se le misure correttive o di miglioramento non sono state adottate entro il termine convenuto o sono giudicate insufficienti, l'autorità competente adotta provvedimenti adeguati quali l'effettuazione di una nuova valutazione, oppure la sospensione o la revoca della designazione per una o più delle attività per le quali il servizio tecnico è stato designato.
- 11.5. L'autorità competente, allorché decide di sospendere o revocare la designazione di un servizio tecnico, ne informa quest'ultimo per posta raccomandata. In ogni caso l'autorità competente adotta tutti i provvedimenti necessari per assicurare la continuità delle attività già intraprese dal servizio tecnico.
- 12. Documentazione relativa ai servizi tecnici designati**
- 12.1. L'autorità competente conserva i dati relativi ai servizi tecnici a comprova che le prescrizioni per la designazione, inclusa la competenza, sono state effettivamente rispettate.
- 12.2. L'autorità competente garantisce la sicurezza dei dati relativi ai servizi tecnici per assicurarne la riservatezza.
- 12.3. La documentazione relativa ai servizi tecnici contiene almeno i seguenti elementi:
- a) la corrispondenza pertinente;
  - b) le annotazioni e le relazioni di valutazione;
  - c) le copie dei certificati di designazione.
-

## Appendice 3

**Requisiti generali riguardo al formato dei verbali di prova**

1. Per ciascuno degli atti normativi figuranti nell'elenco di cui alla parte I dell'allegato IV, il verbale di prova è conforme alla norma EN ISO/IEC 17025:2005. Esso contiene in particolare le informazioni di cui al punto 5.10.2 di tale norma, ivi compresa la nota 1.
2. Il modello del verbale di prova è stabilito dall'autorità di omologazione conformemente alle sue norme di buona pratica.
3. Il verbale di prova è redatto nella lingua ufficiale della Comunità stabilita dall'autorità di omologazione.
4. In esso deve figurare inoltre almeno quanto segue:
  - a) l'identificazione del veicolo, del componente o dell'entità tecnica sottoposti alle prove;
  - b) una descrizione dettagliata delle caratteristiche del veicolo, del componente o dell'entità tecnica in relazione all'atto normativo corrispondente;
  - c) i risultati delle misurazioni indicate negli atti normativi pertinenti e, all'occorrenza, i limiti o le soglie da rispettare;
  - d) per ciascuna misurazione di cui al punto 4, lettera c), la relativa decisione: accettata o respinta;
  - e) una dichiarazione dettagliata di conformità alle varie disposizioni da rispettare, ossia le disposizioni per le quali non è necessario effettuare misurazioni.

Esempio per il punto 3.2.2 dell'allegato I della direttiva 76/114/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>:

“Verificare che il numero d'identificazione del veicolo sia apposto in modo da evitare che sia cancellato o alterato”

il verbale reca una dicitura del tipo: “la punzonatura del numero d'identificazione del veicolo soddisfa le prescrizioni di cui al punto 3.2.2 dell'allegato I”;

- f) qualora siano autorizzati metodi di prova diversi da quelli prescritti negli atti normativi il verbale contiene una descrizione del metodo impiegato per effettuare la prova.

Lo stesso vale quando è consentita l'applicazione di disposizioni alternative previste negli atti normativi;

- g) le fotografie scattate durante le prove, il cui numero è deciso dall'autorità di omologazione.

Nel caso di prove virtuali, le fotografie possono essere sostituite da stampe di schermate o altri elementi probanti adeguati;

- h) le conclusioni tratte;
  - i) eventuali pareri o interpretazioni sono debitamente documentati e indicati in quanto tali nel verbale di prova.
5. Quando le prove sono effettuate su un veicolo, un componente o un'entità tecnica che combina una serie di caratteristiche più sfavorevoli per quanto riguarda il livello di prestazioni richiesto (ipotesi peggiore), il verbale di prova include una nota indicante il modo in cui il costruttore ha operato la sua scelta di concerto con l'autorità di omologazione.

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 30.1.1976, pag. 1.»

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO X

**PROCEDURE DI CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE****0. Obiettivi**

- 0.1. Le procedure di conformità della produzione sono intese a garantire che ciascun veicolo, sistema e componente prodotto e ciascuna entità tecnica prodotta sia conforme al tipo omologato.
- 0.2. Le procedure comprendono in modo indivisibile la valutazione dei sistemi di gestione della qualità, qui di seguito denominata "valutazione iniziale", e la verifica dell'oggetto dell'omologazione e dei controlli relativi ai prodotti, qui di seguito denominata "disposizioni relative alla conformità dei prodotti".

**1. Valutazione iniziale**

- 1.1. L'autorità di omologazione di uno Stato membro verifica se esistono disposizioni e procedure considerate atte a garantire il controllo effettivo della conformità al tipo omologato di componenti, sistemi, entità tecniche o veicoli in produzione.
- 1.2. Orientamenti relativi alla realizzazione delle valutazioni figurano nella norma EN ISO 19011:2002 — Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale.
- 1.3. L'autorità che rilascia l'omologazione si accerta che il requisito di cui al punto 1.1 sia rispettato.

Essa vi provvede mediante la valutazione iniziale e l'approvazione delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti di cui alla sezione 2 in appresso, tenendo conto, ove necessario, delle disposizioni di cui ai punti 1.3.1-1.3.3 o, se del caso, di una combinazione totale o parziale di tali disposizioni.

- 1.3.1. La valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti sono eseguite dall'autorità che rilascia l'omologazione o da un organismo designato che agisce per conto di tale autorità.
  - 1.3.1.1. Per stabilire l'entità della valutazione iniziale da eseguire, l'autorità di omologazione può tener conto dei dati disponibili in merito a quanto segue:
    - (a) la certificazione del costruttore di cui al punto 1.3.3 che non sia stata accettata o riconosciuta ai sensi del medesimo punto,
    - (b) in caso di omologazione di un componente o di un'entità tecnica, le valutazioni del sistema di qualità effettuate dal costruttore o dai costruttori del veicolo presso lo stabilimento del costruttore del componente o dell'entità tecnica, conformemente ad una o più specifiche industriali che soddisfano i requisiti della norma armonizzata EN ISO 9001:2008.
  - 1.3.2. La valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti possono essere eseguite anche dall'autorità di omologazione di un altro Stato membro o dall'organismo designato a tal fine da tale autorità.
    - 1.3.2.1. In tal caso, l'autorità competente dell'altro Stato membro redige una dichiarazione di conformità indicando i settori e gli impianti di produzione considerati che riguardano il prodotto o i prodotti da omologare e gli atti normativi loro applicabili.
    - 1.3.2.2. Quando riceve una domanda di dichiarazione di conformità dall'autorità competente di uno Stato membro che rilascia l'omologazione, l'autorità competente dell'altro Stato membro invia senza indugio la dichiarazione di conformità oppure comunica di non essere in grado di fornire tale dichiarazione.

1.3.2.3. Nella dichiarazione di conformità devono figurare almeno i seguenti dati:

- a) gruppo o impresa                      ad esempio: automobili XYZ
- b) organismo particolare                ad esempio: divisione europea
- c) fabbrica/officina                    ad esempio: officina motori 1 (Regno Unito), officina veicoli 2 (Germania)
- d) gamma di veicoli/componenti      ad esempio: tutti i modelli della categoria M<sub>1</sub>
- e) parti verificate                      ad esempio: assemblaggio del motore, stampaggio e assemblaggio della carrozzeria, assemblaggio del veicolo
- f) documenti esaminati                ad esempio: manuale e procedure di garanzia della qualità dell'impresa e dell'officina
- g) data della valutazione              ad esempio: audit eseguito in data 18-30.5.2009
- h) visita di controllo prevista        ad esempio: ottobre 2010

1.3.3. L'autorità di omologazione accetta inoltre la certificazione adeguata del costruttore relativamente alla norma armonizzata EN ISO 9001:2008 oppure a una norma armonizzata equivalente che soddisfa i requisiti relativi alla valutazione iniziale di cui al punto 1.3. Il costruttore fornisce i dettagli della certificazione e si impegna ad informare l'autorità che rilascia l'omologazione di qualsiasi revisione della sua validità o del campo di applicazione.

1.4. Ai fini dell'omologazione di un veicolo, non è necessario ripetere le valutazioni iniziali effettuate ai fini dell'omologazione di sistemi, componenti e entità tecniche del veicolo; esse sono tuttavia integrate da una valutazione degli impianti di produzione e delle attività connesse con l'assemblaggio dell'intero veicolo non comprese nelle valutazioni precedenti.

## 2. Disposizioni relative alla conformità della produzione

2.1. Tutti i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche omologati a norma della presente direttiva o di una direttiva particolare o di un regolamento sono fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato e soddisfano tutte le prescrizioni della presente direttiva o degli atti normativi applicabili di cui all'allegato IV.

2.2. L'autorità di omologazione di uno Stato membro si assicura che esistano disposizioni adeguate e piani di controllo documentati, da concordare con il costruttore per ogni omologazione, affinché siano eseguite, ad intervalli prestabiliti, le prove o i controlli necessari per verificare la continuità della conformità al tipo omologato, comprese, se del caso, le prove fisiche specificate negli atti normativi.

2.3. In particolare, il detentore dell'omologazione:

2.3.1. garantisce l'esistenza e l'applicazione di procedure che consentano un controllo effettivo della conformità dei prodotti (veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche) al tipo omologato;

2.3.2. ha accesso alle apparecchiature di prova o di altro genere, necessarie per verificare la conformità a ciascun tipo omologato;

2.3.3. si assicura che i risultati delle prove o dei controlli siano registrati e che i documenti allegati siano tenuti a disposizione per un periodo da concordare con l'autorità di omologazione; tale periodo non può superare 10 anni;

2.3.4. analizza i risultati di ciascun tipo di prova o di controllo per verificare e assicurare la stabilità delle caratteristiche dei prodotti, tenuto conto delle variazioni ammissibili della produzione industriale;

2.3.5. garantisce che, per ogni tipo di prodotto, siano eseguiti almeno i controlli prescritti dalla presente direttiva e le prove prescritte negli atti normativi applicabili, il cui elenco figura nell'allegato IV;

2.3.6. se una serie di campioni o di pezzi sottoposti a prova non risulta conforme al tipo omologato, garantisce che si proceda a un nuovo prelievo e a nuove prove o controlli; sono adottate tutte le disposizioni necessarie per ristabilire la conformità della produzione corrispondente;

2.3.7. in caso di omologazione del veicolo, i controlli di cui al punto 2.3.5 consistono quantomeno nel verificare il rispetto delle specifiche di costruzione relativamente all'omologazione e ai dati richiesti per i certificati di conformità di cui all'allegato IX.

### 3. Disposizioni relative alla verifica continua

- 3.1. L'autorità che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati presso i singoli impianti di produzione.
    - 3.1.1. Di regola, si deve verificare la costante efficacia del procedimento stabilito alle sezioni 1 e 2 (valutazione iniziale e disposizioni relative alla conformità della produzione) del presente allegato.
      - 3.1.1.1. Le attività di ispezione eseguite dai servizi tecnici (designati o riconosciuti conformemente al punto 1.3.3) sono riconosciute come conformi ai requisiti di cui al punto 3.1.1 per quanto riguarda il procedimento stabilito all'atto della valutazione iniziale.
      - 3.1.1.2. La frequenza normale delle verifiche eseguite dall'autorità di omologazione (diverse da quella di cui al punto 3.1.1.1) permette di garantire che i controlli effettuati in conformità delle sezioni 1 e 2 siano esaminati per un periodo compatibile con il clima di fiducia instaurato dall'autorità competente.
  - 3.2. In occasione di ogni ispezione, i verbali delle prove o dei controlli e la documentazione relativa alla produzione sono messi a disposizione dell'ispettore, in particolare quelli delle prove o dei controlli documentati come prescritto al punto 2.2.
  - 3.3. L'ispettore può prelevare campioni in modo casuale da sottoporre a prova nel laboratorio del costruttore o negli impianti del servizio tecnico. In tal caso è effettuata soltanto la prova fisica. Il numero minimo dei campioni può essere determinato in base ai risultati della verifica eseguita dal costruttore stesso.
  - 3.4. Quando il livello di controllo non è soddisfacente o quando si ritiene necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 3.2, l'ispettore preleva campioni da inviare ad un servizio tecnico che effettua le prove fisiche.
  - 3.5. Se, nel corso di un'ispezione o di una visita di controllo, i risultati conseguiti non sono ritenuti soddisfacenti, l'autorità di omologazione provvede affinché vengano adottati tutti i provvedimenti necessari per ristabilire quanto prima la conformità della produzione.»
-

## ALLEGATO III

## «ALLEGATO XV

**ATTI NORMATIVI PER I QUALI UN COSTRUTTORE PUÒ ESSERE DESIGNATO COME SERVIZIO TECNICO****0. Oggetto**

- 0.1. Il presente allegato contiene l'elenco degli atti normativi in base ai quali un costruttore può essere designato come servizio tecnico conformemente all'articolo 41, paragrafo 6.
- 0.2. Esso include inoltre le opportune disposizioni relative alla designazione di un costruttore come servizio tecnico, da applicarsi nel quadro della procedura di omologazione dei veicoli, dei componenti e delle entità tecniche di cui all'allegato IV, parte I.
- 0.3. Esso non si applica tuttavia ai costruttori che presentano domanda di omologazione per veicoli prodotti in piccole serie conformemente all'articolo 22.

**1. Designazione di un costruttore come servizio tecnico**

- 1.1. Un costruttore designato come servizio tecnico è un costruttore che è stato designato dall'autorità di omologazione come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove di omologazione per conto di tale autorità ai sensi dell'articolo 3, punto 31.

Conformemente all'articolo 41, paragrafo 6, un costruttore può essere designato come servizio tecnico soltanto per le attività della categoria A.

- 1.2. L'espressione "l'esecuzione di prove" non si riferisce unicamente alla quantificazione delle prestazioni, ma anche alla registrazione dei risultati delle prove e alla presentazione all'autorità di omologazione di un verbale di prova contenente le relative conclusioni.

Essa riguarda anche la verifica della conformità alle disposizioni che non prevedono necessariamente una misurazione. È questo il caso della valutazione del progetto rispetto alle prescrizioni previste dalla legislazione pertinente.

L'espressione "esecuzione di prove" si riferisce, ad esempio, alla "verifica della conformità della posizione del serbatoio del carburante in un veicolo alle disposizioni di cui al punto 5.10 dell'allegato I della direttiva 70/221/CEE".

**2. Elenco degli atti normativi e delle restrizioni**

	Riferimento dell'atto normativo	Oggetto
4.	Direttiva 70/222/CEE	Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore
7.	Direttiva 70/388/CEE	Segnalatore acustico
18.	Direttiva 76/114/CEE	Targhette regolamentari
20.	Direttiva 76/756/CEE	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
27.	Direttiva 77/389/CEE	Dispositivi di rimorchio
33.	Direttiva 78/316/CEE	Identificazione di comandi, spie e indicatori
34.	Direttiva 78/317/CEE	Sbrinamento/disappannamento
35.	Direttiva 78/318/CEE	Lavacrystalli/tergicristalli
36.	Direttiva 2001/56/CE	Sistemi di riscaldamento Eccezzuate le disposizioni dell'allegato VIII concernente i requisiti di installazione dei sistemi di riscaldamento dei veicoli alimentati a GPL
37.	Direttiva 78/549/CEE	Parafanghi delle ruote
44.	Direttiva 92/21/CEE	Masse e dimensioni (autoveature)



	Riferimento dell'atto normativo	Oggetto
45.	Direttiva 92/22/CEE	Vetratura di sicurezza Unicamente le disposizioni di cui all'allegato 21 del regolamento UNECE n. 43
46.	Direttiva 92/23/CEE	Pneumatici
48.	Direttiva 97/27/CE	Masse e dimensioni (veicoli diversi dalle autovetture di cui al punto 44)
49.	Direttiva 92/114/CEE	Sporgenze esterne delle cabine
50.	Direttiva 94/20/CE	Dispositivi di attacco Unicamente le disposizioni di cui all'allegato V (fino alla sezione 8 compresa) e all'allegato VII
61.	Direttiva 2006/40/CE	Impianti di condizionamento dell'aria

*Appendice***Designazione di un costruttore come servizio tecnico****1. Dati generali**

- 1.1. La designazione e la notifica di un costruttore come servizio tecnico sono effettuate in base a quanto disposto dagli articoli 41, 42 e 43 e alle misure di ordine pratico indicate nella presente appendice.
- 1.2. Il costruttore è accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025:2005 — Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura.

**2. Subappalto**

- 2.1. In conformità al disposto dell'articolo 41, paragrafo 6, primo comma, un costruttore può designare un subappaltatore per l'esecuzione di prove per suo conto.

Per "subappaltatore" si intende:

- a) una filiale incaricata dal costruttore di realizzare le attività di prova all'interno della propria organizzazione; o
- b) un terzo che in subappalto per conto del costruttore effettua le attività di prova.

- 2.2. Il ricorso ai servizi di un subappaltatore non dispensa il costruttore dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni dell'articolo 41, in particolare quelle relative alle competenze dei servizi tecnici, e alle prescrizioni della norma EN ISO/CEI 17025:2005.

- 2.3. La sezione 1 dell'allegato XV si applica al subappaltatore.

**3. Verbale di prova**

I verbali di prova sono redatti in conformità alle prescrizioni generali di cui all'allegato V, appendice 3, della direttiva 2007/46/CE.»

---

## ALLEGATO IV

## «ALLEGATO XVI

**CONDIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEI METODI DI PROVA VIRTUALI E ATTI  
NORMATIVI PER I QUALI UN COSTRUTTORE O UN SERVIZIO TECNICO POSSONO UTILIZZARE TALI  
METODI****0. Oggetto**

Il presente allegato stabilisce le disposizioni appropriate relative alle prove virtuali conformemente all'articolo 11, paragrafo 3.

Esso non si applica all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma.

**1. Elenco degli atti normativi**

N.	Riferimento dell'atto normativo	Oggetto
3.	Direttiva 70/221/CEE	Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore
6.	Direttiva 70/387/CEE	Serrature e cerniere delle porte
8.	Direttiva 2003/97/CE	Dispositivi per la visione indiretta
12.	Direttiva 74/60/CEE	Finiture interne
16.	Direttiva 74/483/CEE	Sporgenze esterne
20.	Direttiva 76/756/CEE	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
27.	Direttiva 77/389/CEE	Dispositivi di rimorchio
32.	Direttiva 77/649/CEE	Campo di visibilità anteriore
35.	Direttiva 78/318/CEE	Lavacrystalli/tergicristalli
37.	Direttiva 78/549/CEE	Parafanghi delle ruote
42.	Direttiva 89/297/CEE	Protezione laterale
49.	Direttiva 92/114/CEE	Sporgenze esterne delle cabine
50.	Direttiva 94/20/CE	Dispositivi di attacco
52.	Direttiva 2001/85/CE	Autobus
57.	Direttiva 2000/40/CE	Protezione antincastro anteriore

*Appendice 1***Condizioni generali relative all'applicazione dei metodi di prova virtuali****1. Impostazione delle prove virtuali**

Lo schema che segue è utilizzato come struttura di base per la descrizione e l'esecuzione delle prove virtuali:

- a) scopo;
- b) modello di struttura;
- c) condizioni limite;
- d) ipotesi di carico;
- e) calcolo;
- f) valutazione;
- g) documentazione.

**2. Dati fondamentali del calcolo e della simulazione mediante calcolatore****2.1. Modello matematico**

Il modello matematico è fornito dal costruttore. Esso rispecchia la complessità della struttura del veicolo, del sistema e dei componenti da sottoporre a prova in relazione alle prescrizioni previste dall'atto normativo e alle sue condizioni limite.

Le stesse disposizioni si applicano *mutatis mutandis* alle prove dei componenti o delle entità tecniche indipendentemente dal veicolo.

**2.2. Processo di convalida del modello matematico**

Il modello matematico è convalidato in funzione delle condizioni di prova effettive.

A tal fine è effettuata una prova fisica allo scopo di paragonare i risultati con quelli ottenuti con il modello matematico. Si procede quindi alla dimostrazione della comparabilità dei risultati della prova. Il costruttore o il servizio tecnico elaborano un rapporto di convalida e lo sottopongono all'autorità di omologazione.

Eventuali modifiche apportate al modello matematico o al software suscettibili di invalidare tale rapporto vanno comunicate all'autorità di omologazione che può richiedere una nuova convalida.

Nell'appendice 3 figura il diagramma del processo di convalida.

**2.3. Documentazione**

Il costruttore fornisce i dati e gli strumenti ausiliari utilizzati per la simulazione e il calcolo, debitamente documentati.

**3. Strumenti e assistenza**

Su richiesta del servizio tecnico, il costruttore fornisce o rende accessibili gli strumenti necessari, incluso il software adeguato.

Fornisce inoltre un'assistenza appropriata al servizio tecnico.

L'accesso e l'assistenza offerti al servizio tecnico non esimono quest'ultimo dall'ottemperare ai suoi obblighi in materia di competenze del personale, pagamento dei diritti di licenza e rispetto della riservatezza.

---

## Appendice 2

## Condizioni specifiche relative ai metodi di prova virtuali


## 1. Elenco degli atti normativi

	Riferimento dell'atto normativo	Allegato e punto	Condizioni specifiche
3.	Direttiva 70/221/CEE	Allegato II (protezione antincastro posteriore) Punto 5.4.5	
6.	Direttiva 70/387/CEE	Allegato II Punto 4.3	
8.	Direttiva 2003/97/CE	Allegato III Tutte le disposizioni di cui alle sezioni 3, 4 e 5	Campi di visibilità prescritti dei retrovisori
12.	Direttiva 74/60/CEE	Allegato I Tutte le disposizioni di cui alla sezione 5 ("Specifiche")	Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni
		Allegato II	Determinazione della zona d'urto della testa.
16.	Direttiva 74/483/CEE	Allegato I Tutte le disposizioni di cui alla sezione 5 ("Prescrizioni generali") e alla sezione 6 ("Prescrizioni particolari")	Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni
20.	Direttiva 76/756/CEE	Sezione 6 ("Specificazioni particolari") del regolamento UNECE n. 48	La prova di guida di cui al punto 6.2.2.9.2.2 è realizzata su un veicolo reale
		Disposizioni degli allegati 4, 5 e 6 del regolamento UNECE n. 48	
27.	Direttiva 77/389/CEE	Allegato II, sezione 2	
32.	Direttiva 77/649/CEE	Allegato I, sezione 5 ("Caratteristiche richieste")	
35.	Direttiva 78/318/CEE	Allegato I	Punto 5.1.2 misurazione unicamente del raggio d'azione del tergicristallo
37.	Direttiva 78/549/CEE	Allegato I, sezione 2 ("Prescrizioni particolari")	
42.	Direttiva 89/297/CEE	Allegato I, punto 2.8	Misurazione della resistenza ad una forza orizzontale e della deformazione
49.	Direttiva 92/114/CEE	Allegato I Tutte le disposizioni di cui alla sezione 4 ("Prescrizioni specifiche") Per quanto riguarda i veicoli della categoria N <sub>1</sub> , si applicano le disposizioni di cui al punto 16 della presente appendice	Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni

	Riferimento dell'atto normativo	Allegato e punto	Condizioni specifiche
50.	Direttiva 94/20/CE	Allegato V "Prescrizioni per i dispositivi di attacco meccanico"	Tutte le disposizioni di cui alle sezioni da 1 a 8
		Allegato VI, punto 1.1	Le prove di resistenza degli attacchi meccanici di progettazione semplice possono essere sostituite da prove virtuali
		Allegato VI "Prova dei dispositivi di attacco meccanico", sezione 4	Unicamente i punti 4.5.1 (prova di resistenza), 4.5.2 (resistenza alla compressione) e 4.5.3 (resistenza al momento flettente)
52.	Direttiva 2001/85/CE	Allegato I	Punto 7.4.5: prova di stabilità nelle condizioni indicate nell'appendice dell'allegato I
		Allegato IV "Resistenza della sovrastruttura"	Appendice 4 "Verifica della resistenza meccanica della sovrastruttura tramite calcolo"
57.	Direttiva 2000/40/CE	Allegato 5, sezione 3, del regolamento UNECE n. 93	Misurazione della resistenza ad una forza orizzontale e della deformazione

## Appendice 3

## Processo di convalida



**REGOLAMENTO (UE) N. 372/2010 DELLA COMMISSIONE****del 30 aprile 2010****recante la centoventiseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1 <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 22 aprile 2010 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiun-

gere due persone fisiche all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, e di deperennare una persona fisica dall'elenco.

- (3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
- (4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure da esso contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2010.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

João VALE DE ALMEIDA  
*Direttore generale delle Relazioni esterne*

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

<sup>(2)</sup> L'articolo 7 bis è stato inserito con regolamento (UE) n. 1286/2009 (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).



## ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

1) Le voci seguenti vengono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

- a) «Mohamed **Belkalem** (alias (a) Abdelali Abou Dher, (b) El Harrachi). Data di nascita: 19.12.1969. Luogo di nascita: Hussein Dey, Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) si ritiene che si trovi in Mali; (b) il nome del padre è Ali Belkalem, il nome della madre è Fatma Saadoudi; (c) membro dell'organizzazione Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.4.2010.»
- b) «Tayeb **Nail** (alias (a) Djaafar Abou Mohamed, (b) Abou Mouhadjir, (c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Data di nascita: (a) approssimativamente 1972, (b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Luogo di nascita: Faidh El Batma, Djelfa, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) si ritiene che si trovi in Mali; (b) il nome del padre era Benazouz Nail, il nome della madre è Belkheiri Oum El Kheir; (c) membro dell'organizzazione Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.4.2010.»

2) La voce seguente viene depennata dall'elenco «Persone fisiche»:

«Ahmed Said Zaki **Khedr** (alias (a) Ahmed Said Al Kader, (b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi, (c) Shaikh Said Abdul Rehman, (d) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Data di nascita: 1.3.1948. Luogo di nascita: Il Cairo, Egitto. Nazionalità: canadese. Altre informazioni: sarebbe deceduto nell'ottobre 2003.»

---

**REGOLAMENTO (UE) N. 373/2010 DELLA COMMISSIONE****del 30 aprile 2010****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2010.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	JO	82,9
	MA	90,4
	TN	107,3
	TR	91,6
	ZZ	93,1
0707 00 05	MA	64,9
	TR	120,2
	ZZ	92,6
0709 90 70	TR	91,1
	ZZ	91,1
0805 10 20	EG	45,5
	IL	61,6
	MA	54,7
	TN	47,1
	TR	60,5
	ZZ	53,9
0805 50 10	TR	70,0
	ZA	67,9
	ZZ	69,0
0808 10 80	AR	90,7
	BR	79,3
	CA	80,5
	CL	81,4
	CN	76,5
	MK	22,1
	NZ	117,0
	US	126,4
	UY	93,0
	ZA	89,8
	ZZ	85,7

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (UE) N. 374/2010 DELLA COMMISSIONE****del 30 aprile 2010****recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° maggio 2010**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l'ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2) A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 4 del medesimo regolamento.

(4) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1° maggio 2010, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 1° maggio 2010, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2010.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

## ALLEGATO I

**Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1° maggio 2010**

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione <sup>(1)</sup> (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	31,76
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	16,00
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme <sup>(2)</sup>	16,00
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	31,76

<sup>(1)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(2)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

16.4.2010-29.4.2010

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

	Frumento tenero <sup>(1)</sup>	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità <sup>(2)</sup>	Frumento duro di bassa qualità <sup>(3)</sup>	Orzo
Borsa	Minneapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	157,20	105,53	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	133,24	123,24	103,24	72,80
Premio sul Golfo	—	14,06	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	18,66	—	—	—	—	—

<sup>(1)</sup> Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].<sup>(2)</sup> Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].<sup>(3)</sup> Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 26,43 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: 57,46 EUR/t

# DECISIONI

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2010

relativa alla nomina di nove membri della Corte dei conti

(2010/246/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

— il sig. Jan KINŠT,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 286, paragrafo 2,

— la sig.ra Kersti KALJULAID,

visti i pareri del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

— il sig. Igors LUDBORŽS,

considerando quanto segue:

— la sig.ra Rasa BUDBERGYTĖ,

(1) I mandati del sig. Jan KINŠT, della sig.ra Kersti KALJULAID, del sig. Igors LUDBORŽS, della sig.ra Irena PETRUŠKEVIČIENĒ, del sig. Gejza HALÁSZ, del sig. Josef BONNICI, del sig. Jacek UCZKIEWICZ, del sig. Vojko Anton ANTONČIČ e del sig. Július MOLNÁR scadono il 6 maggio 2010.

— il sig. Szabolcs FAZAKAS,

— il sig. Louis GALEA,

— il sig. Augustyn KUBIK,

— il sig. Milan Martin CVIKL,

(2) È pertanto opportuno procedere a nuove nomine,

— il sig. Ladislav BALKO.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2010.

### *Articolo unico*

Sono nominati membri della Corte dei conti per il periodo compreso tra il 7 maggio 2010 e il 6 maggio 2016:

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. Á. MORATINOS

---

<sup>(1)</sup> Pareri espressi il 25 marzo 2010 (non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale).

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2010

recante nomina di un membro polacco e di un supplente polacco del Comitato delle regioni

(2010/247/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

*Articolo 1*

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

vista la proposta del governo polacco,

a) quale membro:

— il sig. Jan BRONŚ, Mayor of Oleśnica (modifica del mandato),

considerando quanto segue:

e

b) quale supplente:

— il sig. Zbigniew PODRAZA, Mayor of Dąbrowa Górnicza.

(1) Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010, il Consiglio ha adottato la decisione 2009/1014/UE e la decisione 2010/29/UE recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015 <sup>(1)</sup>.

*Articolo 2*

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

(2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. Tadeusz WRONA, membro del Comitato delle regioni. Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Jan BRONŚ a membro del Comitato delle regioni,

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2010.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. Á. MORATINOS

---

<sup>(1)</sup> GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22, e GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.



## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2010

**recante adeguamento delle indennità previste dalla decisione 2003/479/CE e dalla decisione 2007/829/CE relative al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio**

(2010/248/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 41, paragrafo 1,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15, paragrafo 7, della decisione 2003/479/CE del Consiglio <sup>(1)</sup> e l'articolo 15, paragrafo 6, della decisione 2007/829/CE del Consiglio <sup>(2)</sup> dispongono che le indennità giornaliere e mensili siano soggette a una revisione annuale, senza effetto retroattivo, sulla base dell'adeguamento degli stipendi di base dei funzionari dell'Unione europea in servizio a Bruxelles e a Lussemburgo.
- (2) Il 23 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 che adegua, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2009, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni <sup>(3)</sup>, ed applica un adeguamento dell'1,85 %,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Nell'articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2003/479/CE e nell'articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2007/829/CE, gli importi pari a 30,75 EUR e a 122,97 EUR sono sostituiti rispettivamente dagli importi pari a 31,32 EUR e a 125,25 EUR.

2. Nell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2003/479/CE e nell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2007/829/CE la tabella è sostituita dalla seguente:

«Distanza tra il luogo di origine e la sede di distacco (km)	Importo in EUR
0-150	0,00
> 150	80,50
> 300	143,12
> 500	232,59
> 800	375,71
> 1 300	590,40
> 2 000	706,72»

3. Nell'articolo 15, paragrafo 4, della decisione 2003/479/CE l'importo pari a 30,75 EUR è sostituito dall'importo pari a 31,32 EUR.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2010.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. Á. MORATINOS

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 28.6.2003, pag. 72.

<sup>(2)</sup> GU L 327 del 13.12.2007, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 348 del 29.12.2009, pag. 10.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2010

**concernente l'adozione di una decisione di finanziamento di un'azione preparatoria relativa a posti di controllo per il 2010**

(2010/249/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

corre determinare i criteri di qualità per i posti di controllo e le strategie da elaborare in seno all'Unione.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee<sup>(1)</sup>, in particolare la frase introduttiva, l'articolo 49, paragrafo 6, lettera b), e l'articolo 75, paragrafo 2,

(4) In determinate località i posti di controllo sono inoltre del tutto assenti, mentre alcuni dei posti di controllo esistenti sono di mediocre livello qualitativo. È quindi opportuno realizzare un'azione preparatoria che preveda, tra le altre cose, la costruzione o la ristrutturazione di determinati posti di controllo.

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee<sup>(2)</sup> (di seguito: «modalità d'esecuzione»), in particolare l'articolo 90,

(5) Nel 2008 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare proposte per un'azione preparatoria di tipo simile, ma nessuna delle proposte pervenute è risultata conforme ai criteri minimi richiesti, a causa della mancanza di informazioni sufficienti sulla fattibilità economica dei progetti e sulle fonti di cofinanziamento.

considerando quanto segue:

(1) La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su un programma d'azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010<sup>(3)</sup> individua tra le proprie aree d'azione l'aggiornamento degli attuali standard minimi per la protezione ed il benessere degli animali, tenendo presenti le nuove prove scientifiche e le ultime valutazioni socio-economiche, oltre che la necessità di garantire un'applicazione efficiente.

(6) La decisione 2009/755/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, concernente l'adozione di una decisione di finanziamento di un'azione preparatoria relativa a posti di controllo per il 2009<sup>(5)</sup> ha fissato due fasi per l'azione preparatoria del 2009: anzitutto uno studio preliminare tramite una procedura d'appalto e uno tramite sovvenzioni.

(2) Al fine di migliorare il benessere di determinate categorie di animali trasportati, la legislazione dell'Unione stabilisce prescrizioni riguardanti la durata massima del viaggio, dopo la quale gli animali devono essere scaricati, nutriti e abbeverati nonché fatti riposare. Tali interruzioni obbligatorie nel trasporto di animali a lunga distanza avvengono presso i posti di controllo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo<sup>(4)</sup>.

(7) Nel 2009, lo studio preliminare previsto dalla decisione 2009/755/CE è stato avviato al fine di raccogliere informazioni sulla situazione attuale dei posti di controllo e di definire i criteri di qualità per i posti di controllo di elevata qualità. Lo studio mira anche a fissare i criteri economici per la concessione di contributi destinati all'adeguata ristrutturazione o alla costruzione di posti di controllo di elevata qualità. I risultati dello studio sono previsti entro il maggio 2010 e la procedura per la concessione di sovvenzioni di cui alla decisione 2009/755/CE sarà avviata in base ai criteri fissati nello studio.

(3) L'aumento del numero di animali trasportati su strada per lunghi tragitti rende necessario un miglioramento dei posti di controllo. Tramite la consultazione delle parti interessate e il ricorso alla loro competenza tecnica oc-

(8) È opportuno continuare il finanziamento dell'UE per detta azione preparatoria. Nel bilancio generale 2010 dell'Unione europea l'autorità di bilancio ha stanziato 2 000 000 EUR per un'azione preparatoria relativa ai posti di controllo.

(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(3) COM(2006) 13 definitivo.

(4) GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1.

(5) GU L 269 del 14.10.2009, pag. 26.

- (9) La presente decisione rappresenta una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dell'articolo 90 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
- (10) In base all'articolo 83 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 le operazioni di liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese sono eseguite entro i termini fissati dalle modalità d'esecuzione.
- (11) Ai fini dell'applicazione della presente decisione è opportuno definire l'espressione «modifica sostanziale» in conformità dell'articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Viene adottata l'azione preparatoria di cui all'allegato (di seguito: «azione preparatoria»).

*Articolo 2*

Ai fini della presente decisione si applica la definizione di «posto di controllo» di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/97.

*Articolo 3*

L'attuazione dell'azione preparatoria è finanziata dalla linea 17 04 03 03 del bilancio generale 2010 dell'Unione europea per un importo massimo di 2 000 000 EUR.

*Articolo 4*

1. L'ordinatore competente può adottare, in conformità dei principi della sana gestione finanziaria e della proporzionalità, qualsiasi modifica alla presente decisione che non sia una «modifica sostanziale» ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

2. Non sono considerate sostanziali ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 le modifiche cumulate degli stanziamenti per azioni previste dall'azione preparatoria non superiori al 10 % del contributo massimo di cui all'articolo 3 della presente decisione, a condizione che non vi siano ripercussioni significative sulla natura e sugli obiettivi dell'azione preparatoria.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2010.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

## ALLEGATO

**AZIONE PREPARATORIA RELATIVA AI POSTI DI CONTROLLO PER IL 2010****1.1. Introduzione**

Questa azione preparatoria prevede due misure di applicazione per il 2010.

In base agli obiettivi fissati nell'azione preparatoria, gli stanziamenti di bilancio sono destinati a sovvenzioni per la costruzione o la ristrutturazione di posti di controllo (da effettuare a livello di gestione centralizzata diretta) e ammontano a: 2 000 000 EUR.

**1.2. Sovvenzioni per la costruzione o la ristrutturazione di posti di controllo**

Le sovvenzioni verranno concesse tramite un accordo scritto («accordo di sovvenzione»).

## BASE GIURIDICA

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

## LINEA DI BILANCIO

17 04 03 03

## PRIORITÀ ANNUALI, OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE E RISULTATI PREVISTI

La crescita del numero di animali trasportati su strada per lunghi tragitti ha creato la necessità di migliorare i posti di controllo, presso i quali gli animali possono riposare. Nell'interesse della salute e del benessere degli animali è stato necessario varare misure specifiche volte a preservare gli animali dallo stress e ad evitare la propagazione di malattie contagiose. L'obiettivo dell'azione è rafforzare l'uso dei posti di controllo e promuovere posti di controllo di qualità elevata. Questa azione preparatoria rappresenta il seguito di un'azione preparatoria precedente conformemente alla decisione 2009/755/CE.

## DESCRIZIONE E OBIETTIVO DELLA MISURA DI ATTUAZIONE

L'azione preparatoria consisterà nella costruzione o nella ristrutturazione di posti di controllo di elevata qualità per convalidare un sistema sperimentale di certificazione basato sui risultati dello studio di fattibilità avviato nel 2009 a titolo della decisione 2009/755/CE. Si prevede che tale azione preparatoria promuova l'attuazione di un sistema di certificazione economicamente praticabile per posti di controllo di elevata qualità al fine di migliorare il benessere degli animali durante il trasporto per lunghi tragitti.

## ATTUAZIONE

La direzione generale Salute e consumatori curerà direttamente l'attuazione.

## CALENDARIO E IMPORTO INDICATIVO DELL'INVITO A PRESENTARE PROPOSTE/AGGIUDICAZIONE DIRETTA

Verrà pubblicato un unico invito a presentare proposte per un importo di 2 000 000 EUR.

L'azione preparatoria verrà realizzata entro 24 mesi dalla firma dell'accordo di sovvenzione.

L'invito a presentare proposte sarà pubblicato a seguito dell'ultimazione dello studio sulla valutazione della fattibilità di cui alla sezione 1.2 della decisione 2009/755/CE prevista entro la fine del maggio 2010.

## MASSIMALE POSSIBILE DEL TASSO DI COFINANZIAMENTO

70 %

## CRITERI DI SELEZIONE E DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

*Criteria di selezione*

— Capacità finanziaria del richiedente:

— i candidati devono dimostrare di possedere la capacità finanziaria necessaria per realizzare l'azione da finanziare,

— i candidati devono dimostrare di disporre delle risorse proprie necessarie per integrare il cofinanziamento dell'Unione europea e per gestire il flusso di cassa necessario alla gestione del progetto. L'importo della sovvenzione concessa ad un beneficiario non deve essere superiore all'importo totale dei suoi capitali propri e dei suoi debiti a lungo termine.

— Capacità tecnica e professionale del richiedente:

- i candidati devono dimostrare di possedere le capacità tecniche e professionali necessarie per realizzare l'azione da cofinanziare. Essi devono dimostrare la propria competenza ed esperienza nel campo delle infrastrutture per animali e del trasporto di animali. Essi devono fornire la certificazione e le descrizioni dei progetti e delle attività intrapresi tre anni prima della data di presentazione della loro candidatura e, in particolare, di progetti connessi agli aspetti pertinenti (trasporto o custodia di animali, costruzione di infrastrutture per animali). Per ogni membro del personale impiegato deve essere fornito un curriculum vitae dettagliato e la persona che assume la direzione del progetto deve fornire la prova della sua attitudine a compiti dirigenziali e indicazioni sul proprio cursus studiorum, i titoli conseguiti, l'esperienza professionale, le attività di ricerca e le pubblicazioni,
- i candidati devono altresì dimostrare che le organizzazioni partecipanti si impegnano a perseguire gli obiettivi del progetto e a sostenere il principio dell'introduzione di un sistema di certificazione dei posti di controllo che l'azione deve realizzare. Essi devono specificare quali sono le parti interessate a livello internazionale che intendono consultare, in particolare per quanto riguarda la certificazione, e delle cui risorse intendono avvalersi nell'esecuzione dell'azione preparatoria.

*Criteri di aggiudicazione*

I criteri in base ai quali è decisa l'aggiudicazione sono i seguenti:

- solidità dell'impostazione (20 %),
- organizzazione del lavoro e grado di partecipazione delle autorità competenti/delle organizzazioni degli Stati membri interessati dall'azione (30 %),
- pertinenza del progetto a livello dell'Unione ed effetto moltiplicatore (30 %),
- rapporto costo/efficacia del progetto (20 %).

MODALITÀ DI CONCESSIONE

Accordo scritto.

---

# RACCOMANDAZIONI

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2010

relativa all'iniziativa di programmazione congiunta nel settore della ricerca «Un'alimentazione sana per una vita sana»

(2010/250/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 181, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La salute dei cittadini è essenziale per la crescita e la prosperità dell'Unione.
- (2) Nell'ultimo trentennio il sovrappeso e l'obesità hanno registrato una crescita spettacolare nella popolazione dell'Unione, in particolare tra i bambini.
- (3) Si riscontra una tendenza sempre più diffusa, nella popolazione dell'Unione, ad alimentarsi in modo scorretto e a fare poco esercizio fisico.
- (4) È in aumento l'incidenza di alcune patologie croniche, quali malattie cardiovascolari, ipertensione, diabete di tipo 2, ictus, determinati tipi di cancro, disturbi muscolo-scheletrici e addirittura una serie di disturbi mentali.
- (5) L'eliminazione dei fattori di rischio comuni connessi allo stile di vita, e in particolare all'alimentazione, consentirebbe di evitare l'80 % delle cardiopatie, degli ictus e dei casi di diabete di tipo 2, nonché il 40 % dei tumori.
- (6) Nella riunione del 3 dicembre 2009 il Consiglio Competitività ha identificato nella «Salute, dieta e prevenzione delle malattie legate all'alimentazione» (il titolo è stato successivamente modificato in «Un'alimentazione sana per una vita sana») un ambito in cui la programmazione congiunta offrirebbe un valore aggiunto significativo rispetto all'attuale frammentazione della ricerca negli Stati membri. Nelle sue conclusioni il Consiglio ha pertanto riconosciuto la necessità di avviare un'iniziativa di programmazione congiunta in questo settore e ha invitato la Commissione a contribuire alla sua preparazione. Il Consiglio ha altresì ribadito che la programmazione congiunta è un processo condotto dagli Stati membri, affiancati dalla Commissione in veste di facilitatore.
- (7) La programmazione congiunta della ricerca nel settore dell'alimentazione e della salute consentirebbe di coordinare gli studi sull'impatto dello stile di vita e dell'alimentazione sulla salute, contribuendo in misura significativa alla costruzione di uno Spazio europeo della ricerca pienamente operativo per la prevenzione delle malattie legate all'alimentazione e rafforzando il primato e la competitività delle attività di ricerca svolte in questo campo.
- (8) Per garantire l'efficacia dei loro sforzi congiunti nel settore dell'alimentazione e della salute, gli Stati membri dovrebbero definire e attuare un'agenda strategica di ricerca basata su un approccio comune in materia di prevenzione delle malattie legate all'alimentazione.
- (9) Ai fini di una gestione efficace degli interventi congiunti da attuare, è opportuno che gli Stati membri istituiscano una struttura di gestione comune incaricata di stabilire condizioni, regole e procedure comuni per la cooperazione e il coordinamento e di monitorare l'attuazione dell'agenda strategica di ricerca.
- (10) Per raggiungere gli obiettivi fissati dalla presente raccomandazione, è opportuno che gli Stati membri cooperino con la Commissione per individuare le iniziative che essa potrebbe attuare per assisterli nella definizione e nell'attuazione dell'agenda strategica di ricerca.
- (11) Per consentire alla Commissione di riferire in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio, è opportuno che gli Stati membri trasmettano relazioni periodiche alla Commissione in merito ai progressi compiuti nella programmazione congiunta.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

- 1) Gli Stati membri sono incoraggiati a sviluppare una visione comune su come la cooperazione e il coordinamento nel settore della ricerca a livello dell'Unione possono migliorare la prevenzione delle malattie legate all'alimentazione.

- 2) Gli Stati membri sono incoraggiati a definire un'agenda strategica di ricerca che individui necessità e obiettivi di ricerca a medio e lungo termine in materia di prevenzione delle malattie legate all'alimentazione. L'agenda strategica di ricerca dovrebbe includere un piano di attuazione che definisca le priorità e la tempistica e specifichi le azioni, gli strumenti e le risorse necessarie per la sua attuazione.
- 3) Gli Stati membri sono incoraggiati a includere nell'agenda strategica di ricerca e nel piano di attuazione le azioni seguenti:
- a) reperire e scambiare informazioni in merito ai programmi nazionali e alle attività di ricerca pertinenti;
  - b) individuare i settori o le attività di ricerca che trarrebbero vantaggio dal coordinamento, da gare d'appalto congiunte o dalla messa in comune delle risorse;
  - c) scambiare informazioni, risorse, buone pratiche, metodi e orientamenti, in particolare nell'ambito di studi di coorte e studi clinici;
  - d) definire la procedura, compresi i criteri di qualità, per le attività di ricerca da realizzare congiuntamente nei settori di cui alla lettera b);
  - e) condividere, quando opportuno, le infrastrutture di ricerca esistenti o sviluppare nuovi strumenti, quali banche dati coordinate, biobanche o modelli per l'extrapolazione di dati all'uomo;
  - f) esportare e divulgare conoscenze, innovazioni e approcci interdisciplinari e garantire un utilizzo efficace dei risultati della ricerca al fine di migliorare la competitività e l'elaborazione delle politiche europee;
- g) incoraggiare e sostenere una stretta collaborazione tra settore pubblico e privato, nonché l'innovazione aperta tra i vari settori economici;
- h) mettere in rete i centri esistenti, in particolare quelli specializzati in scienza dei consumi, nutrizione e tecnologie di trasformazione.
- 4) Gli Stati membri sono incoraggiati a istituire una struttura di gestione comune nel settore della prevenzione delle malattie legate all'alimentazione, incaricata di stabilire condizioni, regole e procedure comuni per la cooperazione e il coordinamento e di monitorare l'attuazione dell'agenda strategica di ricerca.
- 5) Gli Stati membri sono incoraggiati ad attuare congiuntamente l'agenda strategica di ricerca, in particolare attraverso i rispettivi programmi di ricerca nazionali o altre attività di ricerca a livello nazionale.
- 6) Gli Stati membri sono incoraggiati a collaborare con la Commissione per individuare le iniziative che essa potrebbe attuare per assisterli nella definizione e nell'attuazione dell'agenda strategica di ricerca e per coordinare i programmi congiunti con altre iniziative dell'Unione in questo settore.
- 7) Gli Stati membri sono incoraggiati a riferire regolarmente alla Commissione in merito ai progressi compiuti nella presente iniziativa di programmazione congiunta.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2010.

*Per la Commissione*  
Máire GEOGHEGAN-QUINN  
*Membro della Commissione*








# EU Book shop

Tutte le pubblicazioni dell'UE  
che VOI state cercando!



[bookshop.europa.eu](http://bookshop.europa.eu)



## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT